



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Autorizzazione a «SIQURIA Spa– Società Italiana per la Qualità e la Rintracciabilità degli Alimenti» ad effettuare attività di controllo sugli operatori biologici ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2018 n. 20.**

IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 “Relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91” e successive modifiche;

**Visto** il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica”;

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261 recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 – “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177”, che ha in parte modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, lasciandone tuttavia inalterato l’art. 4 relativo all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

**Visto** il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, attuativo del citato D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono stati definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;

**Visto** il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” dell’Ispettorato;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Vista** l'istanza di autorizzazione a svolgere i compiti di organismo di controllo nel settore dell'agricoltura biologica, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2018 n. 20, presentata in data 18 settembre 2018 da «SIQURIA Spa– Società Italiana per la Qualità e la Rintracciabilità degli Alimenti» e successive integrazioni;

**Visto** il certificato di accreditamento alla Norma UNI CEI EN/IEC 17065:2012 n. 101 B rev. 09 del 28 maggio 2018, con scadenza 15 aprile 2022, rilasciato da ACCREDIA a «SIQURIA Spa– Società Italiana per la Qualità e la Rintracciabilità degli Alimenti»;

**Ritenuti** sussistenti, ad esito dell'istruttoria espletata dall'Ufficio VICO I di questa Direzione generale, i requisiti di legge necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 27 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2018 n. 20.

**D E C R E T A**

**Articolo 1  
(Autorizzazione)**

1. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, l'Organismo di controllo denominato «SIQURIA Spa– Società Italiana per la Qualità e la Rintracciabilità degli Alimenti», con sede legale a Soave (VR) via A. Mattielli n. 11, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 27 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, sugli operatori che svolgono l'attività di:
  - Produzione vegetale (compresa la raccolta spontanea, la produzione di sementi e di materiale per la propagazione vegetativa);
  - Produzione zootecnica;
  - Preparazione di alimenti;
  - Preparazione di mangimi;
  - Produzione di prodotti vitivinicoli;
  - Importazione da Paesi Extra-UE.
  
2. All'organismo «SIQURIA Spa– Società Italiana per la Qualità e la Rintracciabilità degli Alimenti» è attribuito il codice IT-BIO-016.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 2**  
**(Compiti ed obblighi del soggetto autorizzato)**

1. L'Organismo di controllo di cui all'art. 1 ha il compito di svolgere l'attività di controllo finalizzata a verificare la conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale nel settore dell'agricoltura biologica sugli operatori assoggettati al proprio controllo.
2. L'Organismo di controllo di cui all'art. 1 è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dai Regolamenti dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale nel settore dell'agricoltura biologica, nonché le prescrizioni impartite dall'Autorità nazionale competente ed è assoggettato alla vigilanza delle Autorità indicate all'art. 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.

**Articolo 3**  
**(Decorrenza e durata dell'autorizzazione)**

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e ha durata quinquennale.

**Art. 4**  
**(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)**

L'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà sospesa o revocata nei casi previsti dall'art. 7 del Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Tomasello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)